

1 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PETROLIFERO

Il gasolio fornito, di cui l'aggiudicataria dovrà produrre "Scheda tecnica" e "Scheda di sicurezza", dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590:2017, con le seguenti ulteriori caratteristiche:

- acqua e sedimenti: max 0,05%
- zolfo: 10ppm (gasolio BTZ 0,001%)
- peso specifico a 15°: 0,835 kgfdmc +1-3%
- temperatura alla consegna: max 20° (in caso di temperatura superiore, che sarà misurata al momento della consegna, sarà riconteggiato il volume sulla base delle apposite tabelle di conversione).

Come indicato al punto 2 del *Disciplinare*, in un'ottica di mobilità sempre più sostenibile e con finalità di abbattimento delle emissioni di CO₂, AMI si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, qualora questi ne abbia la possibilità, la fornitura, alle stesse condizioni, anche economiche, di aggiudicazione, di "carburante pulito", ovvero **biodiesel HVO, con componente rinnovabile secondo la *Direttiva UE 2023/2413 – "RED III"***, di cui dovranno essere prodotte relative "Scheda tecnica" e "Scheda di sicurezza".

2 – CONSEGNA E MODALITÀ DI FORNITURA

Le consegne avranno luogo, in seguito a ordine a mezzo e-mail o pec, franco cisterna degli impianti di distribuzione presso i depositi AMI di Urbino (Via Maggetti, Loc. Sasso), Pesaro (Via Canonici, Villa Fastiggi) e Fano (Via della Fornace, 37), come di volta in volta precisato nella lettera di conferma, in cui saranno riepilogate quantità, date, orari e luoghi di consegna.

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore.

Le consegne, in relazione alle esigenze del servizio e alla capienza delle cisterne, avranno cadenza settimanale (o diversa altra cadenza che dovesse ravvisarsi più congrua per AMI), generalmente entro le 12.00 del giorno di lunedì, e presumibilmente, secondo le seguenti indicazioni:

- c/o il Deposito di Urbino, suddivise in tre giornate: lunedì mattina, mercoledì mattina e venerdì mattina, nella fascia oraria 8.00 – 10.00;
- c/o il Deposito di Pesaro, nelle fasce orarie 8.00 – 12.00;
- c/o il Deposito di Fano lunedì mattina, mercoledì mattina e venerdì mattina, nella fascia oraria 8.00 – 10.00.

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dalla ditta fornitrice, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili di AMI, in giorno od orario diverso da quelli indicati. In casi di urgenza o di particolari esigenze di servizio, AMI avrà la facoltà di variare i termini di consegna di cui al *presente punto 2*, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni o pretendere alcunché a tale riguardo.

Il Fornitore dovrà comunicare ad AMI un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al *presente Capitolato Speciale_All. 1*.

Il Fornitore dovrà, inoltre, dotarsi di un proprio portale internet, su cui caricare regolarmente tutti i quantitativi e le destinazioni delle singole consegne effettuate presso i depositi AMI durante la vigenza del contratto, consultabili da AMI con apposite credenziali.

Poiché AMI svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture dovranno avere priorità sulle altre.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino e con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall'Ufficio Metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale AMI addetto, nei vari Depositi di consegna. Non saranno accettati carichi che non rispettano le predette condizioni.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei Depositi indicati nella lettera d'ordine.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS), intestato ad AMI ed emesso direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- densità del prodotto e temperatura di riferimento;
- specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001% (10ppm) di zolfo in peso.

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna; in nessun caso le operazioni di scarico potranno avere inizio se non in presenza di personale AMI. La presenza del personale AMI sul luogo del rifornimento non esclude né riduce la piena e incondizionata responsabilità del personale del Fornitore.

In caso di eventuale perdita o fuoriuscita accidentale di combustibile, il personale impiegato dal Fornitore oltre ad allertare, immediatamente, il personale di AMI, dovrà subito mettere in atto, a propria cura e spese, le operazioni più opportune per la delimitazione e l'assorbimento del gasolio fuoriuscito.

Sarà facoltà di AMI interrompere, in ogni momento, senza che ne derivino obblighi di qualsiasi natura risarcitoria, indennitaria o altro, il rapporto in atto con l'impresa aggiudicataria, qualora la fornitura, per qualsiasi motivo e a insindacabile giudizio di AMI, per caratteristiche tecniche o altro, non soddisfi più le esigenze aziendali.

3 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

Il trasporto dovrà avvenire in conformità al regime ADR per il trasporto su strada di merci pericolose; l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, le proprie procedure ADR nonché le patenti ADR dei propri autisti impiegati.

Durante le operazioni di scarico del carburante c/o i Depositi AMI, l'impresa aggiudicataria, che eseguirà tutte le operazioni sotto la piena ed esclusiva responsabilità del proprio personale, dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando AMI da ogni responsabilità civile e penale.

Il Fornitore sarà responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti di AMI a persone e cose nonché per danni eventualmente arrecati a terzi.

Il Fornitore dovrà garantire e sollevare AMI da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per eventuali danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. Per la consegna, il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo.

Il Fornitore sarà comunque responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte a evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Il Fornitore dovrà infine provvedere all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e beni dell'Azienda.

Si precisa inoltre che, ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., AMI fornirà all'aggiudicataria dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata a operare e su eventuali piani di emergenza aziendali; coopererà inoltre con l'aggiudicataria all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell'ambiente. Tali misure verranno riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) sottoscritto dall'aggiudicataria prima dell'inizio delle prestazioni; tale documento dovrà rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei luoghi di lavoro. Al fine della predisposizione del DUVRI, la ditta aggiudicataria dovrà produrre tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto e dell'avvio del servizio la *Scheda per DUVRI (solo x Aggiudicataria)_All. 7* e dovrà attenersi alle indicazioni di prevenzione e protezione disposte da AMI per l'accesso alle aree di fornitura.

4 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme UNI EN ISO 20846:2020 e UNI EN ISO 20884:2020.

AMI potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione, presso la pesa pubblica, del peso, prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse le relative note di credito o debito; si applicherà, inoltre, la penale indicata al *successivo punto 5*, in caso di differenza negativa tra il quantitativo effettivamente rilevato e quello dichiarato.

AMI potrà procedere, con costi a totale carico dell'aggiudicatario, al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza, e, in generale, della rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti richiesti (contenuto di zolfo totale, contenuto di acqua e sedimenti, etc.); il campione di gasolio da controllare dovrà essere consegnato ad AMI in apposito contenitore fornito dall'aggiudicatario, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo e che verrà datato e sottoscritto dalle parti.

In caso di non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste, non si procederà al pagamento della fornitura, fatto salvo l'addebito dei danni, anche indiretti (quali ad es. l'eventuale bonifica delle cisterne), causati dall'utilizzo del prodotto.

Il ripetersi, per tre volte nell'anno, delle suddette inadempienze da parte dell'impresa, darà diritto ad AMI di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore e incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

5 – PENALI

All'aggiudicataria verranno applicate penalità per:

- ritardo nei tempi di consegna;
- quantitativi di gasolio consegnati difformi rispetto a quelli ordinati;
- disparità fra la quantità di gasolio rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, così come di seguito precisato:

- Per ogni consegna effettuata oltre le 24 ore rispetto al termine indicato nell'ordine e per ogni ulteriore giorno di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 500,00 salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
- Per ogni consegna di gasolio in quantitativo difforme rispetto a quello indicato nella conferma d'ordine, sarà applicata una penale di € 500,00 salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

- Per ogni caso di disparità fra la quantità rilevata, a seguito di controlli, e quella prevista nella bolla di consegna, come meglio precisato al *precedente punto 4*, si applicherà una penale di € 500,00 oltre al rimborso per il quantitativo non fornito.

Dette penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 20% dell'ammontare netto contrattuale; diversamente, AMI avrà facoltà di avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.

In caso di persistenti e reiterati ritardi/inadempienze, AMI si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto.

Qualora fosse necessario, in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, AMI potrà rifornirsi presso altra impresa o presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

L'applicazione delle penalità sarà preannunciata, da parte di AMI, via pec.

L'aggiudicataria potrà comunicare eventuali motivi giustificativi del ritardo o dell'inadempienza; in caso contrario, la penale si intenderà accettata.

6 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, CONGUAGLIO E RITENUTE

Il corrispettivo sarà calcolato moltiplicando il quantitativo di litri di gasolio ordinati e consegnati settimanalmente per il prezzo medio al consumo SIF-SIVA di gasolio così come rilevato dal Ministero dell'Industria e pubblicato sulla "*Staffetta Quotidiana - Prezzi Italia*" al momento della conferma d'ordine settimanale, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre Iva e accise.

In assenza di contestazioni, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo accertamento delle condizioni previste dal presente *Capitolato Speciale_All. 1* e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC, a 60 gg dffm, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, dietro fatturazione elettronica settimanale, su cui dovrà essere riportato il numero di CIG e l'indicazione "*Scissione dei pagamenti?*" o "*Art. 17 ter DPR n. 633/72 modificato dal DL n. 50/2017*", essendo AMI soggetta all'applicazione del sistema di liquidazione IVA denominato scissione dei pagamenti o split payment, per cui provvederà autonomamente alla liquidazione dell'IVA esposta in fattura ed al pagamento al Fornitore del solo imponibile – Cod. destinatario SDI: C1QQYZR.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine di 60 gg, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002.

In caso di anticipo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, il Fornitore concederà ad AMI uno sconto percentuale a riduzione del corrispettivo, corrispondentemente ai seguenti intervalli temporali:

n. giorni anticipati	Sconto %
- da 1 a 5 giorni	0
- da 6 a 10 giorni	0,13%
- da 11 a 16 giorni	0,23%
- da 17 a 20 giorni	0,32%
- da 21 a 27 giorni	0,42%

In corrispondenza di ogni successivo intervallo temporale di sette giorni, la percentuale di sconto sarà elevata dello 0,12% rispetto all'intervallo precedente (es.: da 28 a 34 giorni lo sconto percentuale sarà pari allo 0,54%).

Sia in caso di ritardo che in caso di anticipo nel pagamento, il Fornitore dovrà emettere, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento, anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento, la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata all'Azienda committente.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di AMI di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile.

Su ciascun pagamento AMI effettuerà la trattenuta dello 0,50 % *ex art.* 11 co. 6 del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AMI del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7 – PRESTAZIONI DURANTE L'INSORGERE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE – SOSPENSIONE

AMI si riserva il diritto di chiedere al Fornitore, durante l'esecuzione del contratto, la rimodulazione delle somministrazioni contrattuali, anche nel caso in cui queste si rilevassero superiori o inferiori al quantitativo stabilito al *punto 2* del *Disciplinare*, secondo le esigenze sopravvenute per causa di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: epidemie, pandemie, carestie, guerre, atti di terrorismo, sabotaggi; fenomeni naturali, esplosioni, incendi, terremoti, frane, nubifragi, inondazioni; leggi, atti e regolamenti emanati da qualsiasi Organo istituzionale nazionale, comunitario, regionale e/o locale che impediscano l'esecuzione del contratto; scioperi, sommosse; rottura, danneggiamento e/o altri eventi che incidano sulla rete di trasporto) o altro evento imprevedibile e al di fuori della possibilità di controllo di AMI e del Fornitore, alle quali quest'ultimo dovrà provvedere.

Tali prestazioni verranno richieste previo accordo tra le parti e verranno conteggiate come segue:

- in caso di rimodulazione delle forniture (che si rilevassero superiori o inferiori al quantitativo stabilito al *punto 2* del *Disciplinare*, comprensivo del V d'obbligo e fino al 40%): si applicherà comunque lo sconto contrattualmente previsto sulle forniture effettive.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore comporti una maggior difficoltà per il Fornitore di eseguire la fornitura oggetto del presente affidamento, questo dovrà, di comune accordo e previo consenso di AMI, proporre condizioni volte ad eseguire correttamente la fornitura in oggetto.

Resta inteso che, nel caso in cui la forza maggiore dovesse protrarsi per un lasso di tempo tale da far presumere impossibilità di proseguire l'esecuzione della fornitura, AMI avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto senza oneri a suo carico né che il Fornitore abbia nulla da pretendere nei suoi confronti.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti di AMI non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardi nell'esecuzione della fornitura.

Le parti del contratto possono, di comune accordo, decidere di sospendere, *ex art.* 121 del Codice, per tutto il tempo strettamente necessario, l'esecuzione della fornitura di gasolio a uso autotrazione per le cause di forza maggiore sopra indicate, nel caso in cui ne derivi una oggettiva impossibilità per il Fornitore di eseguire la fornitura o per AMI una diminuzione del servizio di TPL tale da comportare una riduzione superiore al 40% del quantitativo normalmente erogato prendendo, quale parametro temporale, quello mensile, senza che nessuna delle parti abbia nulla a pretendere dall'altra.

8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' prevista la risoluzione automatica qualora AMI non fosse più gestore del TPL.

Ferma restando l'applicazione delle penalità di cui al *precedente punto 5* e il risarcimento del danno, AMI avrà, inoltre, facoltà di risolvere immediatamente il contratto, per fatto o causa del Fornitore nei casi di:

- a. frode, colpa grave, grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c. avvio di procedure concorsuali;
- d. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 20% dell'importo contrattuale;
- e. recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a cinque nell'anno solare;
- f. reiterate consegne in ritardo e/o di quantitativi non conformi;
- g. reiterata non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste nel presente *Capitolato Speciale_All. 1*;
- h. sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
- i. cessione totale o parziale del contratto;
- j. sopraggiungere di anche uno solo dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 del Codice;
- k. azione giudiziaria nei confronti di AMI per causa del Fornitore.

In ogni altro caso di inosservanza delle clausole contenute nel *Disciplinare* e nel presente *Capitolato Speciale_All. 1*, AMI procederà a diffidare il Fornitore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause della diffida, nonché l'avvertimento che, in caso d'inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore. Il permanere delle stesse cause della diffida sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno del Fornitore.

La risoluzione dà diritto ad AMI di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicataria, nonché sulla cauzione prestata.

Con la risoluzione del contratto, sorge nella Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'aggiudicataria, per cui AMI può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, dell'esecuzione o del completamento delle forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In alternativa, AMI, può procedere, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, entro i limiti previsti, con affidamento diretto o procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell'aggiudicataria, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati ad AMI.

9 – RECESSO

AMI può recedere dal contratto:

- per giusta causa;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione da parte dell'aggiudicataria della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'aggiudicataria. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMI.

In caso di recesso da parte di AMI, l'aggiudicataria ha diritto al pagamento delle forniture effettuate correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

10 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata perfezionata ai sensi dell'art. 18 del Codice, è individuato nella persona del Resp. MAN AMI SpA Ing. Antonio Curcio.

11 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di fornitura e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, che accetta di sostenerle senza eccezione alcuna.

Con specifico riferimento all'imposta di bollo, trova applicazione il disposto dell'art. 18 co. 10 del Codice.

IL RUP

Ing. Massimo Benedetti

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**PER ACCETTAZIONE
FIRMA DIGITALE OE**
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i